



COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SANTONI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRETTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) DE VITIS	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SANTONI

Seduta del 04/10/2018

FATTO

Con ricorso presentato in data 01/06/2017, il cliente esponeva di aver stipulato nel corso dell'anno 2008 un contratto di mutuo fondiario indicizzato al franco svizzero, dietro consiglio dell'intermediario. Dal conteggio estintivo elaborato dall'intermediario nel corso del mese di marzo 2017 risultava un importo dovuto pari a € 171.620,03 (a fronte di un capitale erogato pari a € 175.000,00).

In questa sede il ricorrente deduceva – tra l'altro – il mancato rispetto dei doveri di trasparenza, correttezza e buona fede da parte dell'intermediario in sede di stipulazione del contratto; la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il meccanismo di doppia conversione del debito residuo al fine di calcolare il *quantum* dovuto in caso di estinzione anticipata del rapporto; l'applicazione di interessi usurari; l'errata indicazione del TAEG; la nullità della clausola che rinvia, per la determinazione del tasso di interesse, all'*Euribor* nulla per l'avvenuta "manipolazione" di quest'ultimo, accertata in sede *antitrust*.

Il ricorrente concludeva chiedendo che l'ABF disponesse l'eliminazione della clausola vessatoria relativa all'estinzione anticipata e ordinare all'intermediario di effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento senza praticare la duplice conversione e l'elargizione di un risarcimento danni in proprio favore, oltre che la restituzione di tutte le somme percepite a titolo di interesse usurario, nonché disponesse,



a seguito della manipolazione dell'*Euribor*, il ricalcolo degli interessi dall'accensione del rapporto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, TUB.

Nelle proprie controdeduzioni, l'intermediario – riepilogate le vicende contrattuali – eccepiva preliminarmente l'incompetenza temporale dell'ABF, in quanto il contratto dedotto in ricorso era stato stipulato prima del limite temporale di competenza, ed inoltre non era stato oggetto di estinzione anticipata mentre i vizi dedotti dal cliente afferivano esclusivamente al relativo momento genetico. L'eccezione era esplicitamente ribadita anche per la contestazione della pretesa nullità della clausola determinativa del tasso di interesse per l'avvenuta "manipolazione" dell'*Euribor*, in quanto la Commissione Europea aveva esaminato il solo periodo ottobre 2005-ottobre 2008.

L'intermediario deduceva inoltre il mancato superamento del TSU e l'irrelevanza, ai fini dell'applicazione della disciplina in materia di usura, della corretta indicazione del TAEG. Ciò premesso, l'intermediario illustrava dettagliatamente il meccanismo di funzionamento del prodotto in esame, con particolare riferimento alle modalità di indicizzazione del capitale e degli interessi (per quanto concerne sia il calcolo delle rate e la determinazione dei "conguagli semestrali" nel corso del rapporto, sia l'ipotesi di estinzione anticipata del mutuo). Ribadita l'assoluta chiarezza della clausola contrattuale di indicizzazione; la piena informativa data alla cliente in sede precontrattuale; l'inapplicabilità degli artt. 33 e 36 del Codice del Consumo al caso di specie, deduceva l'infondatezza della contestazione relativa alla "manipolazione" dell'*Euribor*, sia perchè il tasso contrattuale contestato prende a riferimento il *Libor* e non l'*Euribor*; sia perchè il cliente non ha dimostrato il danno asseritamente subito. L'intermediario concludeva chiedendo di dichiarare il ricorso inammissibile e, in subordine, di respingerlo, perché infondato.

DIRITTO

La controversia ha ad oggetto in primo luogo l'esame della legittimità della clausola del contratto di mutuo fondiario stipulato tra le parti, di indicizzazione al franco svizzero, contestata dal ricorrente. La clausola prevede, in caso di richiesta di estinzione anticipata, che l'importo del capitale residuo debba essere prima convertito in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale fissato nel contratto e poi riconvertito in euro al cambio franco svizzero/euro rilevato il giorno del rimborso.

Su tale clausola questo Collegio si è più volte espresso, conformemente alla giurisprudenza di legittimità e del Collegio di coordinamento dell'ABF, le quali hanno ripetutamente ribadito la necessità che le clausole contrattuali e i comportamenti delle parti contraenti siano conformi alle regole di correttezza, trasparenza ed equità e che la violazione dei suddetti principi comporta la nullità delle clausole contrattuali che non li rispettano. (confronta Cass., n. 17351/2011; Collegio di Coordinamento n. 5866/2015). Ed in effetti, anche questo Collegio ritiene che la clausola in esame non chiarisca in maniera trasparente né come funzioni il meccanismo di conversione della valuta estera, né come tale meccanismo si ponga rispetto alle altre clausole relative all'erogazione del mutuo. Essa invece si limita a prevedere che gli importi già restituiti o ancora dovuti dal mutuatario debbano essere prima convertiti in franchi svizzeri al tasso di cambio convenzionale, e poi riconvertito in euro al tasso di cambio corrente, senza descrivere né chiarire quali siano le operazioni aritmetiche da compiere per eseguire la duplice conversione da una valuta all'altra.

Ne consegue che, conformemente al ricordato orientamento della Corte di cassazione, la descritta violazione della regola della trasparenza comporti la nullità della clausola. Le conseguenze di tale nullità sono state chiarite dal Collegio di coordinamento di questo



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Arbitro che ha concluso, che, a seguito della nullità della clausola esaminata anche nel presente giudizio e tenuto conto del principio nominalistico di cui all'art. 1277, 1° comma, c.c., l'intermediario dovrà effettuare il conteggio dell'anticipata estinzione del finanziamento di cui si tratta applicando i principi sopra enunciati.

In particolare, il capitale residuo che il ricorrente dovrà restituire in seguito alla estinzione anticipata sarà pari alla differenza tra la somma mutuata e l'ammontare complessivo delle quote capitale in precedenza già restituite (queste ultime calcolate secondo la indicizzazione contrattuale al Franco Svizzero), senza praticare la duplice conversione indicata dall'art. 7 di cui è stata dichiarata la nullità.

Il Collegio passa poi ad esaminare la seconda domanda della ricorrente, volta ad ottenere il ricalcolo degli interessi dall'accensione del rapporto al tasso sostitutivo previsto dall'art. 117, TUB, a seguito della manipolazione dell'*Euribor* che l'intermediario avrebbe svolto in passato.

Il Collegio ritiene che la pretesa della ricorrente sia sul punto infondata e non meritevole di essere accolta.

In particolare, il Collegio ritiene di aderire ai precedenti giurisprudenziali (v. per tutte le due sentenze Trib. Milano 27 settembre 2017), che non hanno accolto analoghe domande, volte ad ottenere la nullità delle clausole attinenti la pattuizione degli interessi mediante il richiamo all'indice *Euribor*, in quanto i destinatari diretti delle norme antimonopolistiche che si assumono violate dalle banche aderenti al cartello sono da ritenere solo gli imprenditori commerciali del settore di riferimento e non anche i singoli utenti, i quali non possono ritenersi legittimati a far valere le asserite violazioni poste in essere da un cartello di imprese bancarie, né è loro consentito ricollegare le eventuali intese anticoncorrenziali tra le banche e l'invalidità dei contratti conclusi con terzi che a quelle intese facciano riferimento, al fine – per esempio - di rideterminare gli interessi in essi previsti. Infatti, è da ritenere che la nullità prevista dalla disciplina antitrust riguardi esclusivamente le intese tra le imprese restrittive della libertà di concorrenza e non si applichi, invece, ai contratti conclusi con i terzi sulla base di dette intese.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso ai sensi di cui in motivazione.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

FLAVIO LAPERTOSA